

TRIBUNALE DI CROTONE

– SEZIONE LAVORO –

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 151 c.p.c.

PER i Professori **ALBI ANTONIO**, nato a Catanzaro il 13/08/1970 residente in Cotronei al Corso Garibaldi, n. 3, cod. fisc. LBANTN70M13C352E, **CERMINARA GIUSEPPINA**, nata a Savelli (KR) il 03/11/1973 residente in Savelli (KR) alla via Piave, n. 30, cod. fisc. CRMGPP73S43I468T, **GALATÀ FRANCESCO**, nato a Taurianova (RC) il 21/10/1964 residente in Cotronei (KR) alla via Timpone della Monaca, n. 29, cod. fisc. GLTFNC64R21L063R, **NICOTERA RAFFAELE**, nato a Messina il 16/12/1971 residente in Crotone alla via Gaetano Morelli, n. 19, cod. fisc. NCTRFL71T16F158Y, **PALUCCIO GAETANO**, nato a Crotone il 22/07/1966 residente in Crotone alla via Gaetano Filangieri, n. 3, cod. fisc. PLCGTN66L22D122Q, **PALUCCIO STEFANIA**, nata a Crotone il 30/03/1977 residente in Crotone alla via Francesco Le Rose, n. 22, cod. fisc. PLCSFN77C70D122G, tutti rappresentati e difesi, per procura in calce al presente atto, anche con poteri disgiunti, dagli avvocati Sandro Cretella (C.F. CRTSDR81D13D122T) e Marzia Grimaldi (C.F. GRMMRZ84C42D122M), con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Crotone, Largo Umberto I, n. 47.

I difensori dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata avvsandrocretella@pec.it **nonché** presso il proprio numero di fax 0962/1922614;

ricorrenti

CONTRO il **MINISTERO PER L'ISTRUZIONE - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro; **MINISTERO PER L'ISTRUZIONE - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA – UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE DI CROTONE –**

amministrazioni resistenti

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti laureati in ingegneria, da anni titolari di rapporti convenzionali con istituti di istruzione secondaria superiore dapprima inseriti nelle cc.dd. graduatorie di terza fascia ed oggi nelle cc.dd. G.P.S. (graduatorie provinciali scolastiche) introdotte dalla recente normativa settoriale e compiutamente normate dalla O.M. n. 60/2020 [All. 1]. Gli stessi esercitano da anni attività di docenza nell'ambito della classe di concorso A027 (Matematica e fisica) facendo valere a tal fine, quale titolo di accesso, la laurea in ingegneria conseguita in base al c.d. "vecchio ordinamento", ossia con titolo conseguito entro l'anno accademico 2000-2001.

In particolare,

- il Prof. Antonio Albi ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria presso l'Università degli studi di Perugia [All. A1]. Lo stesso ha in passato prestato attività di docenza nella classe A027 presso gli istituti Liceo Scientifico "Filolao" di Crotone negli anni 2016, 2017 e 2018, Liceo Classico Pitagora di Crotone negli anni 2018 e 2019, all'Istituto "Giuseppe Gangale" di Cirò Marina nell'anno 2018, Liceo Scientifico Lombardi Satriani di Petilia Policastro negli anni 2019 e 2020 [All. A2];
- la Prof.ssa Giuseppina Cerminara ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria presso l'Università degli Studi della Calabria [All. B1]. La stessa ha in passato prestato attività di docenza nella classe A027 presso gli istituti Liceo Scientifico "Filolao" di Crotone negli anni 2016, 2017 e 2018, Istituto di Istruzione Superiore "S. Pertini - Santoni " negli anni 2018, 2019, 2020 [All. B2];
- il Prof. Francesco Galatà ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria presso l'Università degli studi della Calabria [All. C1] Lo stesso ha in passato prestato attività di docenza nella classe A027 presso l'Istituto Magistrale Liceo "G.V. Gravina" nell'anno 2008, I.P.S.I.A. " A.M. Barlacchi " di Crotone nell'anno 2016, Liceo Scientifico Statale "Raffaele Lombardi Satriani " di Petilia Policastro negli anni

2017 e 2018 , Istituto di Istruzione Superiore “S. Pertini –Santoni ” nell’anno 2018, Liceo Classico Statale “ Pitagora” di Crotone negli anni 2018 e 2019, Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone nel 2018 [All. C2];

- il Prof. Raffaele Nicotera ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna [All. D1]. Lo stesso ha in passato prestato attività di docenza nella classe A027 presso gli istituti Liceo Classico Statale “ Pitagora” di Crotone negli anni 2008 e 2017, Istituto Superiore “ Giuseppe Gangale ” di Cirò Marina negli anni 2014 e 2016, Liceo Scientifico Statale “ Filolao” di Crotone negli anni 2014,2017 e 2018, Liceo Scientifico Statale “Raffaele Lombardi Satriani ” di Petilia Policastro negli anni 2016 e 2018, I.P.S.I.A. “ A.M. Barlacchi ” di Crotone nell’anno 2016, Istituto Comprensivo I.O. “ L. Lilio ” di Cirò nell’anno 2020 [All. D2];
- il Prof. Gaetano Paluccio ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria presso l’Università degli studi di Napoli [All. E1]. Lo stesso ha in passato prestato attività di docenza nella classe A027 presso gli istituti Liceo Scientifico Statale “Filolao” di Crotone nell’anno 2017, Liceo Scientifico Statale “Raffaele Lombardi Satriani” di Petilia Policastro nell’anno 2018 [All. E2];
- la Prof.ssa Stefania Paluccio ha conseguito il diploma di laurea in ingegneria presso l’Università degli Studi della Calabria [All. F1]. La stessa ha in passato prestato attività di docenza nella classe A027 presso gli istituti Liceo Classico “Pitagora” di Crotone nell’anno 2014, Istituto Magistrale Liceo “G.V. Gravina” di Crotone negli anni 2015,2016,2017, 2018 e 2019 [All. F2].

A seguito dell’introduzione del nuovo meccanismo di reclutamento di recente normato dalla citata O.M. 60/2020 gli odierni ricorrenti hanno prodotto domanda di inserimento all’interno della G.P.S. per la classe di concorso A027 facendo valere, come di consueto, quale titolo di accesso il proprio diploma di laurea in ingegneria.

I ricorrenti, a seguito di accoglimento di reclamo, venivano pertanto inseriti in dette graduatorie con riserva e, classificatisi in posizione utile, hanno contrattualizzato i rapporti a tempo determinato e per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021 con i singoli istituti ricadenti nell'Ambito territoriale di Crotone.

In particolare:

- il Prof. Antonio Albi ha stipulato il proprio contratto presso il Liceo Scientifico di Petilia Policastro [All. A3],
- la Prof.ssa Giuseppina Cerminara ha stipulato il proprio contratto presso l'Istituto "S. Pertini" di Crotone [All. B3],
- il Prof. Francesco Galatà ha stipulato il proprio contratto presso il Liceo Classico "Pitagora" di Crotone [All. C3],
- il Prof. Raffaele Nicotera ha stipulato il proprio contratto presso il Liceo Scientifico di Cirò Superiore [All. D3],
- il Prof. Gaetano Paluccio ha stipulato il proprio contratto presso il Liceo Classico Pitagora di Crotone [All. E3],
- la Prof.ssa Stefania Paluccio ha stipulato il proprio contratto presso il Liceo Gravina di Crotone [All. F3].

Se non che fra il 6 ed il 7 gennaio scorso, appena prima del rientro dalla sospensione delle lezioni per il periodo natalizio, i rispettivi dirigenti scolastici notiziavano i ricorrenti dell'emanazione del decreto del 5 gennaio 2021 a firma del dirigente dell'ufficio III – Ambito territoriale di Crotone presso l'USR Calabria [All. 2] con il quale è stata disposta l'esclusione degli stessi dalla G.P.S. per la classe di concorso A027 «*per mancanza di titolo di studio valido*», nonché l'annullamento degli atti dell'ufficio con i quali i ricorrenti sono stati individuati quali destinatari di proposte di assunzione con contratto a tempo determinato, ordinando altresì ai dirigenti scolastici di procedere alla risoluzione dei contratti di lavoro.

Dal tenore del provvedimento si apprende che poiché il DPR n. 19/2016 contenente il *“regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento”* non contempla la laurea in ingegneria quale titolo di accesso alla classe di concorso A027, dando atto delle *«risultanze dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese dai candidati sia dalla “scuola polo”, delegata alla valutazione delle istanze della classe di concorso A027, che dall’istituzione scolastica ove gli aspiranti hanno stipulato il primo contratto di lavoro nell’A.S. 2020/2021»* in forza dei quali erano stati per l’appunto stipulati i contratti nel convincimento della sussistenza dei relativi requisiti e *“riscontrata la necessità di riesaminare le istanze di inclusione nelle GPS”*, nel ritenuto legittimo esercizio di un potere di autotutela, ha disposto l’esclusione dei ricorrenti delle graduatorie con ogni conseguente effetto.

Nei giorni successivi, a ciascuno dei ricorrenti è stato risolto il rispettivo contratto di lavoro [All.ti da A4 ad F4].

In data 20.01.2021 i ricorrenti tentavano di ottenere tutela cautelare attraverso il deposito di ricorso ex art. 700 c.p.c. Rg.115/2021 [All.3] invocando l’emissione di provvedimento idoneo ad anticipare interinalmente la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.

Con ordinanza del 5.03.2021, tuttavia, Codesto Ill.mo Tribunale rigettava il suindicato ricorso [All.4] con valutazione ESCLUSIVAMENTE inerente la presunta carenza del periculum in mora e senza entrare nel merito della vicenda contenziosa.

Il provvedimento di esclusione, in uno con la postuma risoluzione dei rapporti di lavoro, è illegittimo ed impone di agire in giudizio al fine di vedere riconosciuto definitivamente il diritto dei ricorrenti di essere collocati nelle GPS per la classe di concorso A027, facendo valere come idoneo titolo di accesso il proprio diploma di laurea in ingegneria con il riconoscimento del punteggio a loro spettante, anche alla luce dei titoli nelle more conseguiti.

Ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

PRELIMINARMENTE, IN PUNTO DI GIURISDIZIONE

Preme sgomberare il campo da equivoci rispetto a possibili eccezioni in ordine alla giurisdizione competente sebbene, già in sede cautelare, Codesto Ill.mo Tribunale abbia già avuto modo di confermare la propria giurisdizione.

Come già ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa in caso totalmente identico a quello *sub iudice*, in fattispecie in cui un docente “*dopo aver insegnato matematica e fisica insieme (classe A027 ex classe A049) per un arco temporale di 12 anni, in data 19.04.2018, l'Istituto Scolastico resistente, nella qualità di "capofila", provvedeva a notificargli a mezzo pec il provvedimento di esclusione dalla graduatoria di insegnamento per matematica e fisica (classe A027), avverso il quale era vanamente presentato ricorso in opposizione ...*”, il giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

In particolare, ha ritenuto che in tale caso “*invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 3.11.2011, n. 22733; Cass., Sez. Un., 16.12.2016, n. 25972) distingue fra l'impugnazione di atti di gestione delle graduatorie, nei quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato ed il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, e le controversie che concernono la validità dell'atto amministrativo di carattere generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie e - solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto - la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria;*

che il presente giudizio non concerne l'impugnazione dell'atto amministrativo generale o normativo;

che, al contrario, la domanda rivolta al Giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto individuale della ricorrente al reinserimento nella graduatoria, in tesi tale diritto emergendo direttamente dalla norma primaria e dal percorso di studi svolto dalla ricorrente;

che, in conclusione, nella fattispecie in esame viene in evidenza una problematica individuale di gestione del rapporto lavorativo istauratosi fra le parti della presente controversia, non sussistendo pertanto i presupposti necessari per radicare la giurisdizione dinanzi al Giudice Amministrativo” (TAR Campania, Salerno Sez. I, Sent., (ud. 11/09/2018) 13-09-2018, n. 1281).

Anche secondo la più recente giurisprudenza formatasi con diretto riferimento a controversie inerenti l'esecuzione della O.M. n. 60/2020 in tema di G.P.S. *“Per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all’art. 2, comma 4 ter, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito con L. 6 giugno 2020 n.41 e regolate dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall’art.3, comma 3, della citata O.M. 60/2020, ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati sulla sola base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso procedure informatizzate. Non si rinviene alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione e, in secondo luogo, ad essere chiamati per la stipula di contratti a tempo determinato.*

Nella procedura in parola, in definitiva, si concretizza un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo” (ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 7 dicembre 2020, n. 5858).

Nel caso di specie si controverte poi in ordine alla legittimità di un provvedimento che ha diretta refluenza su rapporti contrattuali instaurati (al punto che il provvedimento impone ai dirigenti scolastici di procedere, così come gli stessi hanno poi proceduto, alla risoluzione dei rapporti) e che, non a caso, sono stati poi risolti per cui non v'è dubbio che la giurisdizione competente sia quella del giudice ordinario.

Non a caso, in sede cautelare, l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. ha ineccepibilmente confermato la giurisdizione del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.

I. Sui controinteressati – Istanza ex art. 151 c.p.c.

Vengono individuati quali attuali controinteressati, cui deve essere garantito il diritto al contraddittorio, tutti i soggetti validamente inseriti nelle cc.dd. GG.PP.SS. di cui all'ambito territoriale di Crotone i quali potrebbero subire un pregiudizio dall'ipotesi di accoglimento del presente ricorso.

Allo stato degli atti non è agevolmente individuabile la platea dei soggetti potenzialmente interessati a preservare la legittimità dell'atto (c.d. controinteressati): vi rientrano senz'altro coloro i quali hanno ottenuto, in luogo dei ricorrenti, l'incarico di supplenza. Fra tali soggetti vi rientrano sia i soggetti inseriti nella graduatoria in parola collocati in posizione inferiore a quella dei ricorrenti, sia i soggetti comunque reclutati o da reclutare a seguito dell'esaurimento della graduatoria medesima mediante le richieste effettuate dai docenti precari attraverso il meccanismo delle cc.dd. M.A.D. (messa a disposizione).

Negli ultimi anni, lo sviluppo della rete Internet ha consentito un'estensione dell'ambito applicativo dell'art. 151 del c.p.c. in base al quale *«Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità»*.

Avviene pertanto che i giudici di merito autorizzano ormai sistematicamente, in fattispecie analoghe a quelle *sub iudice*, la notifica mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

La legittimità di tale modalità è stata peraltro obliterata anche dalla giurisprudenza amministrativa in base alla quale *«Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita*

dall'inserimento sul sito web della PA resistente» (sezione III bis del Tar Lazio, ordinanza n. 9506/2013) ed è stata anche a più riprese autorizzata da Codesto Ill.mo Tribunale, come da decreto allegato a livello esemplificativo [All. 5].

Nel caso dell'amministrazione scolastica, oltretutto, tale modalità di notifica garantisce certamente la conoscibilità dell'atto introduttivo (o del relativo estratto ove ritenuto), posto che tutti i dipendenti accedono sistematicamente al sito internet dell'U.S.R. ai fini della consultazione, praticamente, della totalità degli atti di rispettiva pertinenza.

In base a tanto si insta sin d'ora affinché, in sede di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale voglia prescrivere che la notificazione a tutti i soggetti inseriti nella G.P.S. di cui alla classe A027 dell'ambito territoriale di Crotone – Ufficio III nonché nei confronti di tutti i docenti inseriti negli elenchi di cui alle c.d. M.A.D. tenuti dai singoli istituti, ove ritenuta necessaria, avvenga mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'U.S.R. Calabria – Ambito territoriale di Crotone <https://www.istruzione.calabria.it/crotone/> di copia conforme all'originale del presente ricorso in formato "PDF" o secondo la modalità alternativa ritenuta più opportuna.

II – Ricostruzione della questione giuridica

La decisione di escludere in corso d'anno i ricorrenti dalle graduatorie scolastiche con conseguente risoluzione dei relativi rapporti di lavoro è palesemente illegittima, oltre che profondamente ingiusta.

A differenza di quanto ritiene l'ufficio III presso l'USR Calabria, **i laureati in ingegneria entro l'anno accademico 2000-2001 possono regolarmente insegnare, così come hanno da sempre regolarmente insegnato, nella classe 49/A, ora confluita nella classe A027 di cui al DPR n. 19/2016.**

Al fine di comprenderne le ragioni è necessario dare atto del processo di stratificazione normativa venutosi a determinare nel corso degli anni.

Il provvedimento del dirigente dell'USR Calabria analizza quale unica fonte normativa di riferimento il DPR n. 19/2016 [All. 6] contenente il «*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento...*».

Guardando alla tabella "A" allegata a detto provvedimento, con riferimento alla classe di concorso A27 – Matematica e fisica, fra i "titoli di accesso vecchio ordinamento", non risulta in effetti contemplata la laurea in ingegneria: è pertanto ovvio che laddove l'ufficio si limiti asetticamente ad attingere a tale fonte, non potrà che giungere alle erronee conclusioni tratte.

Si invita tuttavia sin d'ora a verificare, già solo limitatamente a detta fonte, come la classe A20 – Fisica (ex 38/a) e la classe A26 – Matematica (ex 47/a) contemplino regolarmente fra i titoli di accesso la laurea in ingegneria a condizione del superamento di determinati esami nel relativo piano di studi: rimane quindi già da una mera esegesi di tale dato, totalmente oscuro – oltre che incomprensibile – per quale ragione dovrebbe essere inibito l'accesso ad una classe di concorso che non fa altro che assommare gli insegnamenti relativi a due classi di concorso per le quali la laurea in ingegneria costituisce regolare titolo di accesso.

Ma ciò è solo l'inizio.

Il D.M. n. 259/2017 del Ministero dell'istruzione [All. 7] contiene norme di revisione e aggiornamento delle classi di concorso: il relativo art. 5 stabilisce che «**Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni** e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni **possono** partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e **presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le**

corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016».

Il decreto, ritenendo «*di dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto*» ha, in sostanza e fra l'altro, introdotto una norma di salvaguardia in favore di chi abbia acquisito i titoli nel vigore della pregressa normativa e di chi, soprattutto, nel vigore delle precedenti normative ha – praticamente senza soluzione di continuità – sinora regolarmente insegnato.

La dilatazione interpretativa di tale disposizione è stata chiarita dallo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con circolare resa con nota prot. 5499 del 19.05.2017 [All. 8] secondo cui i soggetti di cui al citato art. 5 del D.M. n. 259/2017 possono «presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n. 19/2016 e riviste dal D.M. n. 259/2017».

Ora, il D.M. n. 39 del 1998 del Ministero dell'istruzione [All. 9], richiamato dal citato D.M. del 2017 unitamente alle proprie “modifiche ed integrazioni”, contiene il «*testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*»: **anzitutto, già l'art. 4 di detto D.M. stabilisce la logica regola secondo cui «Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica».**

Ciò viene riferito al solo fine di suffragare ulteriormente il sillogismo di cui si è già riferito in ordine alla “fungibilità” dei requisiti di accesso anche secondo il DPR n. 19/2016.

Guardando alle tabelle allegate a detto D.M. n. 39/1998, la classe di concorso 49/A (oggi 027) non contempla la laurea in ingegneria quale titolo di accesso a detta classe di concorso.

Non si può tuttavia, ancora una volta, evitare di rilevare che le pregresse classi di concorso "47/A – Matematica" e "38/A – Fisica" contemplano la laurea in ingegneria quale titolo di accesso.

A norma dell'art. 1, comma 5 di detto decreto, tuttavia, **«La corrispondenza tra alcune delle abilitazioni del vigente ordinamento viene rideterminata con l'allegata Tabella A/2»**: in detta tabella viene appunto stabilita la "Corrispondenza delle abilitazioni di cui al presente ordinamento" e la classe "49/A Matematica e fisica" (colonna 1) "corrisponde" alla classe "47/A (Matematica)" e "48/A (Matematica applicata)" (colonna 2).

Ma ancora una volta, non è tutto.

Il D.M. n. 354 del 10.08.1998 del Ministero della pubblica istruzione [All. 10] regola la «Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse».

Per quanto qui di interesse, rileva l'ambito disciplinare n. 8.

Nelle premesse di detto decreto anzitutto si ritiene *«l'opportunità di accogliere, relativamente all'ambito disciplinare 8 (classi 38/A, 47/A e 49/A), la seconda soluzione proposta dal C.N.P.I., prevedendo **la corrispondenza tra l'abilitazione 49/A e le abilitazioni 38/A e 47/A**»*.

Ma, soprattutto, l'art. 4, comma 7 del citato D.M. n. 354/1998 stabilisce che ***«Relativamente all'ambito disciplinare 8, la Tabella A/2, allegata al decreto ministeriale n.39 del 30 gennaio 1998 citato in premessa, è integrata inserendo la classe 38/A- Fisica nella colonna 2 in corrispondenza della classe 49- Matematica e fisica»***.

Ecco quindi che il D.M. ribadisce il concetto di piena fungibilità e "corrispondenza" (logica, prima che giuridica) fra le classi 49/A (Matematica e fisica), 47/A (Matematica) e 38/A (Fisica).

E si badi: sulla base di tutte le fonti citate, la ricomprensione della laurea in ingegneria fra i titoli che consentono l'insegnamento nella classe A027 non costituisce un riconoscimento indiscriminato in favore di tutti coloro i quali abbiano ottenuto detto titolo, ma solo in favore di coloro i quali hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2000-2001 (c.d. "vecchio ordinamento"), ossia in base ad un determinato piano di studi che, secondo le valutazioni effettuate dal MIUR, è coerente con la possibilità di prestare insegnamento nelle classi di matematica e fisica.

In ragione di tanto, è del tutto evidente che in applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 257/2017 – a mente del quale, lo si ribadisce, «Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni ... possono ... presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016» - le risoluzioni dei contratti basate sul provvedimento emesso dall'USR Calabria sono palesemente illegittime in quanto l'analisi del combinato disposto di dette norme, non può che determinare l'effetto della piena legittimità dell'inserimento dei docenti con laurea in ingegneria all'interno della classe di concorso A027 (già 49/A).

E, come accennato, anche al di là dell'interpretazione logico – sistematica delle citate disposizioni, quand'anche per assurdo si accedesse ad una sterile interpretazione del dato letterale e si prescindesse – altrettanto per assurdo – dalla disamina delle fonti collegate, esigenze di giustizia sostanziale non possono che condurre al medesimo risultato, a costo di disapplicare il DPR n. 19/2016 per come erroneamente interpretato dall'ufficio 3 dell'USR Calabria.

La questione di diritto è infatti – sostanzialmente, quanto banalmente – sintetizzabile attraverso il seguente sillogismo che vale la pena di ribadire:

- 1) se ad insegnare matematica può essere un ingegnere,

- 2) se ad insegnare fisica può essere un ingegnere,
- 3) per quale oscuro motivo ad insegnare matematica e fisica non può essere un ingegnere?

III Dimensione della questione giuridica in ambito regionale.

Come già anticipato, la decisione pregiudica irragionevolmente i ricorrenti dopo anni di regolare insegnamento nella classe A027 (e già nella classe 49/A) senza che alcun ufficio mai ponesse il problema ed impedisse ai ricorrenti di prestare attività di insegnamento nella citata classe di concorso.

Vengono allegati al presente ricorso tutti i contratti sinora stipulati nel corso degli anni da parte dei ricorrenti nella citata classe di concorso [All.ti da A2 ad F2].

E' poi "curioso" rilevare come, con riferimento al corrente anno scolastico, sempre nell'ambito dell'U.S.R. Calabria, gli ulteriori uffici abbiano (ovviamente) assunto determinazioni differenti e che vanno nel senso dell'inclusione dei laureati in ingegneria all'interno della classe di concorso A027 (ex 49/A): l'ufficio n. II di Catanzaro presso l'USR Calabria, come si può evincere dalla documentazione allegata in cui è possibile raffrontare l'attività dell'ufficio fra la fase provvisoria e quella definitiva delle graduatorie, ha infatti regolarmente inserito in via definitiva e senza riserva i laureati in ingegneria all'interno di tale classe di concorso [All. 11].

Grave indice di disparità di trattamento, come si può rilevare dagli atti, è peraltro rappresentato dal fatto che il titolare dell'ufficio III di Crotone ha altresì sottoscritto il provvedimento di approvazione delle G.P.S. relative all'ufficio II di Catanzaro per cui non è nemmeno dato comprendere per quale ragione a Crotone debbano valere determinare regole ed a Catanzaro ne debbano valere altre, pure quando ad assumere le relative determinazioni sia il medesimo soggetto.

Ed anche in altri uffici la questione è stata sempre affrontata coerentemente alla tesi quivi fatta valere: a mero titolo esemplificativo l'ambito territoriale provinciale di Cosenza presso l'USR Calabria ha incluso i laureati in ingegneria nelle GPS definitive, senza riserve (classe

di concorso A027) [All. 12], confermando la validità del titolo di accesso. I docenti evidenziati nelle GPS, infatti, sono regolarmente iscritti anche all'albo degli ingegneri di Cosenza [All. 13].

E non è del resto un caso che, anche nella prospettiva contenziosa, risultino riconoscimenti giurisprudenziali a favore della tesi qui sostenuta: con ordinanza n. 37/2018 il Tribunale di Reggio Calabria ha infatti riammesso un docente laureato in ingegneria nella graduatoria di III fascia di A027, proprio sulla base di una interpretazione sistematica del sistema di fonti citato.

IV Violazione e/o falsa applicazione dell'art.3 della Costituzione con conseguente disparità di trattamento

Alla luce delle suesposte argomentazioni, si evince una chiara violazione del principio di uguaglianza che riveste un ruolo determinante nel nostro ordinamento giuridico.

L'art 3 della Cost., infatti, come noto, garantisce un medesimo trattamento a coloro che possono vantare gli stessi titoli abilitativi e il medesimo percorso professionale.

Nel caso *de quo* la suddetta violazione costituzionale appare lapalissiana, in quanto i ricorrenti sono tutti in possesso dello stesso titolo abilitativo (laurea in ingegneria "vecchio ordinamento"), da sempre utilizzato per l'inserimento nella classe di concorso A027, ma ad oggi, a differenza dei loro colleghi addirittura della stessa regione, sono stati illegittimamente esclusi dalla stessa.

La situazione crotonese, in altri termini, costituisce un'eccezione rispetto ad altre esperienze sul territorio nazionale che, però, non è comprovata né da particolarità fattuali né tantomeno giuridiche.

Tale palese disparità di trattamento non solo ha provocato la perdita dell'occupazione da parte dei ricorrenti, relegati da un giorno all'altro in un sostanziale stato di disoccupazione e comunque di instabilità economica.

In ordine ai danni derivanti dall'illegittima scelta dell'amministrazione, si riserva la proposizione di separata azione. Al momento è interesse del ricorrente preconstituire un

titolo che accerti l'illegittimità del recesso datoriale comminato in corso d'anno scolastico previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento reso dall'ufficio 3 presso l'USR Calabria e relativa disapplicazione.

V – Sul diritto al risarcimento del danno e all'attribuzione del punteggio

Si articola domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. non essendo alla data odierna ancora certa l'esatta consistenza del danno patito.

Senz'altro il pregiudizio patito dai ricorrente è di duplice ordine: il riflesso della scaturita impossibilità di prestare la propria attività lavorativa, sulla base dei singoli provvedimenti di risoluzione, consiste sia nella privazione del punteggio, sia nella mancata percezione della retribuzione. Viene invocato il ristoro di entrambi tali pregiudizi, ovviamente tenendo in considerazione, onestamente, l'*aliunde perceptum* nel senso che solo al termine dell'anno scolastico, avuto riguardo all'eventuale ulteriore attività prestata, potrà essere esattamente quantificato il pregiudizio sia in termini di minor punteggio attribuito, sia in termini di danno economico patito per le mancate retribuzioni percepite.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi

RICORRONO

A codesto Ecc.mo Tribunale in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 415 c.p.c. **e previo accoglimento di istanza ex art. 151 c.p.c. per come meglio illustrata nella parte motiva del provvedimento,** accolga le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione ex art. 63 del D. Lgs. n. n. 165/2001, l'illegittimità del decreto del 05.01.2021 a firma del dirigente dell'ufficio III – Ambito territoriale di Crotone presso l'USR Calabria e dei conseguenti provvedimenti e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, nella propria qualità di laureati in ingegneria in anno accademico antecedente al 2000-

2001, ad essere inseriti nelle graduatorie provinciali scolastiche, classe di concorso A027;

- 2) accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato (tutti allegati) stipulati fra ALBI ANTONIO e l'amministrazione di appartenenza in data 24.09.2020 risolto con determinazione del dirigente scolastico del 06.01.2021, CERMINARA GIUSEPPINA e l'amministrazione di appartenenza in data 24.09.2020 risolto con determinazione del dirigente scolastico del 13.01.2021, GALATÀ FRANCESCO e l'amministrazione di appartenenza in data 24.09.2020 risolto con determinazione del dirigente scolastico del 08.01.2021, NICOTERA RAFFAELE e l'amministrazione di appartenenza in data 05.10.2020 risolto con determinazione del dirigente scolastico del 07.01.2021, PALUCCIO GAETANO e l'amministrazione di appartenenza in data 24.09.2020 risolto con determinazione del dirigente scolastico del 08.01.2021, PALUCCIO STEFANIA e l'amministrazione di appartenenza in data 24.09.2020 risolto con determinazione del 15.01.2021.
- 3) Per l'effetto, condannare ex art. 278 c.p.c. il Ministero resistente al risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni che avrebbero avuto diritto a percepire sulla base dei contratti risolti sino alla scadenza naturale dei rispettivi rapporti, detratte le eventuali retribuzioni *medio tempore* percepite nel medesimo periodo temporale a titolo di *aliunde perceptum*, nonché all'attribuzione del maggior punteggio eventualmente spettante ed ingiustamente non attribuito in ragione dell'illegittima destituzione anticipata dal servizio.

In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 avuto riguardo al patrocinio cumulativo di 6 ricorrenti e quindi in applicazione del criterio di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. (aumento del 20% per ciascun ricorrente oltre il primo).

Si producono i documenti così come rubricati nel corpo del ricorso.

Ai fini dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che pertanto risulta dovuto un contributo unificato pari ad € 259,00.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Crotone, 16 aprile 2021

Avv. Sandro Cretella

Avv. Marzia Grimaldi